Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Servizio Tutela
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702
serv.tutelabci@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. del
Palermo Prot. n. 48120 del 31/10/2014
Allegati n.

Oggetto: Articolo 15 della legge regionale 12.6.1976 n.78. Applicazione.

CIRCOLARE n. 24

Alle Soprintendenze per i
Beni culturali ed Ambientali
LORO SEDI

Al Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente
PALERMO

Ai Sig.ri Sindaci dei
Comuni della Sicilia
LORO SEDI

e p.c. agli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
SEDE

L'articolo 15 comma 1° lettera a) della legge regionale 12.06.1976 n. 78 dispone che *"le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati"*.

Sulla materia *de qua* , questo Dipartimento ha più volte espresso il proprio avviso – anche in sede di decisione dei ricorsi gerarchici - rinviando per la definizione di "opere dirette alla fruizione del mare" ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui è tale "ogni infrastruttura che sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand'anche non totalitaria) di potenziali utenti, l'uso del mare. Restano escluse le opere di uso strettamente privato, vale a dire non aperte all'uso pubblico, neppure a titolo oneroso". [cfr. per tutte Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), sentenza n. 390].

In tal senso, si era già espresso anche l'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente con la circolare n. 58 del 20 luglio 1992, nella quale si affermava l'assoluta ineludibilità del rapporto di strumentalità tra l'uso del mare e il realizzando manufatto.

L'inderogabilità del vincolo a tutela delle coste, introdotto dalla norma sopra citata, opera nei confronti di chiunque e prevale anche sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici, se successivamente adottati, impedendo, cioè che una eventuale sopravvenuta classificazione di aree in zona omogenea A o B determini una eccezione al divieto d'inedificabilità; la norma de qua, infatti, mira a tutelare l'interesse pubblico primario della conservazione dei valori paesaggistici insiti nel perimetro costiero dell'intera regione siciliana.

Più volte la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "*tra le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare, di cui all'articolo 15 lettera a) della L.R.78/76, non rientrano quelle iniziative – quali un complesso alberghiero o una piscina – rispetto alle quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri come meramente accidentale o occasionale e, quindi, per le medesima non ricorra l'esigenza indefettibile di una ravvicinata prossimità alla costa né un rapporto di stretta e obiettiva strumentalità con la diretta fruibilità del mare.*" (cfr. per tutte CGA sentenza n. 1264 del 6.10.2010). Relativamente alla eventuale "precarietà" delle opere anche la Corte di Cassazione si è espressa, precisando che il criterio cui far riferimento per determinare la precarietà del manufatto è la valutazione delle esigenze che lo stesso deve soddisfare. Di fatto, quindi, tutto ciò che non costituisce un'opera per la diretta fruizione del mare, non può essere legittimamente realizzata nella fascia di rispetto di cui all'articolo 15 comma 1° lettera a) della L.R. 78/76, dove vige un divieto assoluto di edificare.

Appare opportuno ricordare che la norma ora detta è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Assessore regionale Territorio e Ambiente con propria circolare 20/07/1992 n. 58 che al punto 3) tratta di "Autorizzazioni prefabbricati ex art. 5 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26" e che così testualmente recita : *"Ciò si evidenzia, in quanto alcuni comuni costieri hanno chiesto in particolare, se risultasse ammissibile o meno, l'impianto nella fascia di arretramento dei 150 metri dalla battigia del mare prevista dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, di prefabbricati di modeste dimensioni da utilizzare per deposito di attrezzi per la pesca, o di prefabbricati riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione (piscine, impianti sportivi, ecc.) relative a servizi ed attrezzature previste all'interno di piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 1444/68. In relazione a quanto sinora rappresentato e, relativamente a detti quesiti, si precisa innanzitutto, come sia ininfluente (riguardo alla disciplina urbanistica) il sistema utilizzato per la realizzazione di detti manufatti edilizi (cioè, che attenga o meno al sistema della prefabbricazione), bensì necessita avere riguardo alla loro destinazione d'uso".*

Ed ancora: *"Com'è noto, infatti all'art. 15 comma 1°, lettera a) della citata legge n. 78/76, in deroga al generale divieto sancito dalla stessa, consente in detta fascia di rispetto, oltre alla ristrutturazione di edifici esistenti (senza la modificazione dei volumi già realizzati), la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare. Con questa frase , si evidenzia, vengono indicate univocamente quali siano le strutture necessarie affinché la collettività (e non singoli gruppi più meno estesi di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera più prossima (costituita in parte dal demanio marittimo), secondo quelle che sono le sue utilizzazioni dirette generali (balneazione, navigazione e pesca)".*

La Circolare 58 prosegue riportando *"che le opere da considerare ammissibili erano quelle che potessero dimostrare un rapporto di strumentalità diretta con gli usi del mare"* [ex Circolare n. 9686 del 04/11/1977] ed ancora: *"Con la circolare n. 1/90 di prot. 19437 dell'8 aprile 1990, si è tenuto peraltro a precisare come la norma in disamina si fosse posta come fine la necessità di tutelare determinate parti del territorio sotto il profilo paesaggistico-ambientale e di salvaguardare, conseguentemente, gli aspetti economici correlati al settore turistico oggetto della menzionata legge n. 78/76".*

Nessuna innovazione normativa successivamente intervenuta ha modificato l'impostazione sopra riportata né quanto specificato dalla Circolare ARTA n.58 dalla quale quindi non ci si deve discostare sul piano interpretativo.

Le Soprintendenze si adegueranno agli ulteriori chiarimenti dispositivi sopra riportati.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sulla G.U.R.S.

Il Dirigente generale
Gigliane